

## **1. MOBILITA' DEGLI STUDENTI AI FINI DI STUDIO (SMS) 2009-2010**

### **1.1. Criteri di ammissibilità a contributo delle iniziative di mobilità ai fini di studio per studenti ERASMUS**

#### **1. AMMISSIBILITÀ DEGLI STUDENTI ERASMUS**

##### **1.1 Studenti che si recano all'estero**

I fondi comunitari concessi a titolo del programma LLP ERASMUS, destinati a borse di mobilità ai fini di studio per studenti (in prosieguo "**borse**"), devono essere assegnati a studenti partecipanti ad un programma di mobilità approvato nell'ambito della candidatura alle Attività Decentrate 2009/2010 presentata all'AN dal Beneficiario (in prosieguo "**Istituto di appartenenza**") e che si recano all'estero per seguire attività ammissibili a contributo (si veda successivo punto 3) presso un Istituto partner in un Paese partecipante al Programma in prosieguo denominato "**Istituto ospitante**".

Tutte le mobilità dovranno avvenire nell'ambito di Accordi Interistituzionali tra due Istituti titolari di *Carta Universitaria ERASMUS*<sup>1</sup> (EUC).

Gli studenti devono essere regolarmente iscritti ad un corso di studi che si concluda con il conseguimento di un titolo di insegnamento superiore, dottorato incluso, presso l'Istituto di appartenenza.

La selezione degli studenti candidati alla mobilità ERASMUS deve essere trasparente e prevenire qualsiasi potenziale conflitto di interesse.

##### **1.2 Status ufficiale**

Le borse sono assegnate unicamente agli studenti che sono:

- cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea o di un altro Paese partecipante al Programma LLP;

o

- soggetti ufficialmente riconosciuti dall'Italia come profughi, apolidi o residenti permanenti (**per la dicitura "residenti permanenti" si veda la sezione 7.1 e 7.2 del presente Handbook**).

##### **1.3 Mobilità verso il Paese di appartenenza**

Gli studenti di cittadinanza di uno dei Paesi partecipanti<sup>2</sup> ad ERASMUS e temporaneamente residenti ed iscritti presso un Istituto di istruzione superiore italiano, sono eleggibili per la mobilità presso un Istituto nel loro Paese di origine, ma nel processo di selezione non verrà data loro priorità. L'AN, inoltre, invita l'Istituto di appartenenza a darne comunicazione all'Istituto partner richiedendo la conferma dell'accettazione prima della partenza e della stipula del relativo Accordo di Mobilità con lo studente e, in fase di Rapporto Finale, a darne comunicazione esplicita alla AN.

##### **1.4 Studenti del primo anno**

Le borse di mobilità potranno essere assegnate solo agli studenti che siano iscritti almeno al secondo anno di studi.

<sup>1</sup> Si veda il sito internet dell'Agenzia Esecutiva per l'Istruzione, gli Audiovisivi e la Cultura: elenco selezione 2008 [http://eacea.ec.europa.eu/llp/ERASMUS/2008/documents/ERASMUS\\_selection\\_2008.xls](http://eacea.ec.europa.eu/llp/ERASMUS/2008/documents/ERASMUS_selection_2008.xls) e elenco selezione 2007 [http://eacea.ec.europa.eu/llp/ERASMUS/documents/euc\\_selection\\_2007.xls](http://eacea.ec.europa.eu/llp/ERASMUS/documents/euc_selection_2007.xls).

<sup>2</sup> I 27 Stati membri dell'Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria; i 3 Paesi dello Spazio Economico Europeo: Islanda, Liechtenstein e Norvegia; e in via di adesione: Turchia.

## 2. SPESE DI MOBILITÀ E DURATA AMMISSIBILE DEL PERIODO ERASMUS

### 2.1 Spese di mobilità ammissibili

La sovvenzione ERASMUS è un contributo ai costi sostenuti per la mobilità ed è pari a **230,00 euro al mese**.

### 2.2 Periodo trascorso all'estero

Le borse vengono assegnate per attività all'estero ammissibili a contributo nel periodo compreso tra il **1° giugno 2009 e il 30 settembre 2010**.

Le borse sono assegnate esclusivamente per lo svolgimento di attività ammissibili all'estero la cui durata è di **almeno 3 mesi o un trimestre accademico completo e non superiore ai 12 mesi**.

Se nell'ambito di un **Accordo Multilaterale** una singola mobilità ha luogo in più di un Paese, dovrà essere rispettata la durata minima di 3 mesi (o un trimestre accademico) presso ognuno degli Istituti ospitanti. Mobilità più brevi presso uno degli Istituti partner saranno ritenute ammissibili solo in presenza di un reale motivo accademico da giustificare all'AN. Tuttavia la durata totale della mobilità non potrà essere inferiore a tre mesi.

### 2.3 Calcolo delle mensilità erogabili

**Attività inferiori a 3 mesi (o un trimestre accademico completo) non sono ammissibili, pertanto la regola seguente si applica soltanto ad attività di durata superiore a 3 mesi:**

Nel caso in cui il periodo di studio all'estero (di durata superiore ai 3 mesi) non corrisponda ad un numero intero di mensilità, si applicherà convenzionalmente la seguente regola: se lo studente ha realizzato un certo numero di mesi più una frazione di mese inferiore o uguale a 14 giorni, si applicherà l'arrotondamento per difetto (Esempio: 3 mesi e 14 giorni = 3 mensilità); nel caso in cui la frazione sia uguale o superiore a 15 giorni, si applicherà l'arrotondamento per eccesso (Esempio: 3 mesi e 15 giorni = 4 mensilità).

### 2.4 Studenti "non borsisti"

Il Programma ERASMUS prevede la mobilità dei cosiddetti studenti ERASMUS "non borsisti", ovvero studenti che, pur soddisfacendo tutti i criteri di mobilità degli studenti ERASMUS e beneficiando di tutti i vantaggi correlati con lo *status* di studente ERASMUS, non percepiscono un contributo di mobilità ERASMUS. Le clausole del presente documento e della Circolare dell'AN relativa alle Borse Multiple (Sezione 7.3), ad eccezione di quelle relative all'assegnazione delle borse, si applicano anche agli studenti ERASMUS "non borsisti".

Ai fini della distribuzione delle mensilità assegnate (con e senza contributo), l'Agenzia invita tutti gli Istituti a tenere in considerazione le condizioni socio-economiche degli studenti partecipanti alla mobilità.

### 2.5 Borse multiple

Per quanto riguarda la possibilità di Borse ERASMUS multiple si rimanda alla circolare prot. n 07585/DOER del 22 marzo 2007 (Allegato 7.3).

**Per gli studenti partecipanti ad un Master ERASMUS Mundus (EM) nell'ambito dei Paesi partecipanti<sup>3</sup> ad ERASMUS (e non nei Paesi Terzi), ai quali può venire assegnata per una seconda volta, con o senza il contributo comunitario, una borsa ERASMUS, vigono le seguenti regole:**

- uno studente EM europeo non può ricevere due borse di mobilità ERASMUS per frequentare un master EM;
- la borsa di mobilità ERASMUS può coprire due destinazioni di mobilità purché la mobilità non superi i 12 mesi e purché sia nell'ambito di un singolo anno accademico;

<sup>3</sup> Vedi nota 2.

- per gli studenti EM europei si applicano le normali scadenze di selezione e le procedure che si applicano per le borse di mobilità ERASMUS;
- si applicano tutte le altre regole ERASMUS incluso l'uso obbligatorio del Learning Agreement, l'obbligo per l'Istituto di appartenenza e l'Istituto ospitante di essere titolari di EUC<sup>4</sup>, etc.

Per quanto riguarda i costi di iscrizione, uno studente EM europeo è soggetto alle stesse regole cui è soggetto ogni studente ERASMUS, ciò significa che:

- l'Istituto ospitante non è autorizzato ad applicare alcuna tassa di iscrizione allo studente EM europeo per il periodo trascorso presso l'Istituto stesso;
- una tassa di iscrizione per un master EM non è in conflitto con le regole LLP/ERASMUS solo se è rigorosamente connessa al Master e al suo consorzio e non sia esclusivamente per la mobilità.

### 3. ATTIVITÀ ALL'ESTERO

Le borse sono assegnate esclusivamente per le seguenti attività all'estero:

**3.1 studi** a tempo pieno del primo, secondo o terzo ciclo, compresa la preparazione di una tesi (con esclusione tuttavia delle attività di ricerca non rientranti in modo specifico in un corso di studi) che conducono al conseguimento di un diploma o laurea legalmente riconosciuto presso un Istituto titolare di EUC;

**3.2 periodo di tirocinio nell'ambito di un singolo periodo di studio** in base a quanto previsto nel Learning Agreement. Quindi:

- a. il tirocinio deve essere svolto sotto la supervisione dello stesso Istituto dove lo studente realizzerà il periodo di studio;
- b. le due attività (di studio + tirocinio) devono essere svolte in maniera consecutiva.

Il contributo mensile sarà pari a quello previsto per la mobilità ai fini di studio.

La durata complessiva di tale periodo di mobilità combinata è di minimo tre mesi e massimo 12 mesi, per cui è possibile, ad esempio, combinare un mese di tirocinio con due mesi di studio o viceversa.

Nel caso in cui uno studente abbia già usufruito di una borsa per un periodo di tirocinio Leonardo nell'ambito del programma Leonardo da Vinci come parte di una formazione professionale di livello non terziario, il suddetto studente potrà effettuare una mobilità ERASMUS per un periodo di mobilità combinato.

### 4. RICONOSCIMENTO ACCADEMICO

Prima della partenza dello studente l'Istituto di appartenenza deve verificare che:

**4.1** il programma di studio proposto che sarà seguito all'estero presso l'Istituto ospitante sia coerente con il diploma o la laurea che lo studente consegnerà presso il proprio Istituto di appartenenza e che, di conseguenza, il periodo di studio ERASMUS possa essere riconosciuto se completato in modo soddisfacente;

**4.2** ogni studente dovrà concordare il Learning Agreement che dovrà essere approvato e siglato dall'Istituto di appartenenza, da quello ospitante e dallo studente stesso; ogni cambiamento sostanziale dovrà essere concordato, sempre per iscritto, da tutte e tre le parti entro un mese dall'arrivo dello studente presso l'Istituto ospitante. Ogni successivo cambiamento che si riveli necessario dovrà essere concordato formalmente dalle tre parti ed acquisito immediatamente.

Al termine del periodo ERASMUS l'Istituto ospitante deve rilasciare allo studente:

**4.3** un **Transcript of Records** relativo al lavoro svolto in accordo al Learning Agreement;

**4.4** un **attestato** che certifichi le date del periodo di mobilità.

<sup>4</sup> Si veda nota 1.

**Al termine del periodo di studio ERASMUS, l'Istituto di appartenenza ne garantirà il pieno riconoscimento preferibilmente tramite i crediti ECTS (si veda l'Allegato III "Obblighi di mobilità dell'Istituto beneficiario" all'Accordo Finanziario, nonché la sezione 7.5 dell'Handbook).**

Il rilascio di crediti o il riconoscimento delle attività svolte dallo studente presso l'istituto ospitante possono essere rifiutati solo se lo studente non raggiunge il livello di profitto richiesto dall'istituto ospitante o non soddisfa le condizioni richieste dalle parti coinvolte per il riconoscimento.

## **5. PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI STUDIO ERASMUS**

Nel caso in cui uno studente chieda un prolungamento del proprio periodo ERASMUS iniziale e ciò sia possibile (ad esempio lo studente è già stato autorizzato per un periodo inferiore a 12 mesi e l'Istituto di appartenenza ha i fondi per finanziare il prolungamento, oppure, se l'Istituto non ha i fondi necessari, lo studente accetta il prolungamento soltanto con lo STATUS ERASMUS) l'Istituto di appartenenza e l'Istituto ospitante possono accordare tale prolungamento a condizione che:

- a) sia stipulato un Emendamento all'Accordo (si veda l'Allegato V.1f all'Accordo) tra lo studente e l'Istituto di appartenenza prima del termine del periodo ERASMUS inizialmente stabilito;
- b) non ci siano interruzioni tra il periodo di studio già autorizzato e quello per il quale lo studente chiede il prolungamento (le vacanze e i giorni di chiusura dell'Istituto ospitante non sono da considerarsi interruzioni del periodo di studio), eventuali interruzioni devono essere motivate sia dall'Istituto ospitante che dall'Istituto di appartenenza e approvate dall'Ufficio ERASMUS e dall'AN;
- c) l'intero periodo di studio, incluso il prolungamento, non vada oltre la fine dell'anno accademico in cui è cominciato e termini entro il 30 settembre 2010.

Le richieste di prolungamento degli studenti devono avvenire **per iscritto e devono avere il nulla osta dell'Istituto ospitante.**

## **6. TASSE UNIVERSITARIE**

L'Istituto ospitante non è autorizzato ad esigere dagli studenti ERASMUS il pagamento di tasse universitarie (in particolare spese/tasse di frequenza, spese/tasse d'iscrizione, spese/tasse d'esame, spese/tasse d'accesso ai laboratori e/o alle biblioteche). Tuttavia l'Istituto ospitante potrebbe richiedere il pagamento di un piccolo importo al fine di coprire i costi assicurativi, l'adesione a sindacati studenteschi o l'utilizzo di materiali diversi (fotocopie, prodotti di laboratorio, ecc.) applicando un trattamento identico a quello degli studenti locali. *La clausola si applica a tutti gli studenti ERASMUS in mobilità, con o senza il contributo comunitario.* Inoltre, gli studenti continueranno a pagare le normali tasse universitarie al loro Istituto di appartenenza anche durante il periodo di studio all'estero; tuttavia agli studenti in mobilità non dovranno essere richieste tasse per l'organizzazione e l'amministrazione delle pratiche relative alla mobilità stessa (si veda l'Allegato III "Obblighi di mobilità dell'Istituto beneficiario" all'Accordo Finanziario stipulato con l'AN).

## **7. SICUREZZA**

Gli Istituti di appartenenza, nel prendere accordi con i propri partner, dovrebbero adottare delle "Linee Guida" in modo che gli Istituti ospitanti assicurino di prendere le necessarie misure di sicurezza per gli studenti in entrata.

## **8. CARTA DELLO STUDENTE ERASMUS**

Ogni studente in mobilità dovrà ricevere dall'Istituto di appartenenza la **CARTA DELLO STUDENTE ERASMUS** (scaricabile dal sito internet dell'AN [http://www.programmallp.it/lkmw\\_file/LLP///ERASMUS/ERASMUS\\_sms/EAC\\_ERA\\_CartaStudente\\_2007.pdf](http://www.programmallp.it/lkmw_file/LLP///ERASMUS/ERASMUS_sms/EAC_ERA_CartaStudente_2007.pdf)).